



## Piano di Gestione dei SIC/ZPS del Comune di Manfredonia

### **REGOLAMENTO**

***SIC “Valloni e Steppe pedegarganiche” e ZPS “Promontorio del Gargano”***



Foto Matteo Caldarella

## **REGOLAMENTO**

### **SIC "Valloni e Steppe pedegarganiche" e ZPS "Promontorio del Gargano"**

#### **PARTE PRIMA – FINALITA'**

##### **Articolo 1 - Finalità**

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SIC "Valloni e Steppe pedegarganiche" e della ZPS "Promontorio del Gargano".
2. L'obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:
  - a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione del SIC-ZPS;
  - b) l'adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
  - c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
  - d) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;
  - e) la regolamentazione e l'incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
  - f) la disciplina autorizzatoria;
  - g) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.
3. In deroga al presente Piano di Gestione qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, l'autorità di gestione del sito, ne autorizza la realizzazione e pone in essere ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Rete Natura 2000 sia tutelata.

#### **PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE**

##### **Articolo 2 – Accesso**

1. L'accesso al SIC-ZPS è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente regolamento.
2. L'Ente di Gestione può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del SIC-ZPS per particolari ragioni di tutela ambientale.
3. Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

##### **Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore**

1. la circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC-ZPS è sempre ammessa se diretta allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali. Negli altri casi è consentita sulle sole strade carreggiabili o bianche.
2. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali è subordinato al rilascio di autorizzazione dell'Ente di Gestione.

##### **Articolo 4 – Velivoli**

Il sorvolo a bassa quota, il parapendio e il volo a vela non sono consentiti dal 1 gennaio al 31 agosto, salvo le operazioni connesse alla pubblica sicurezza; nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre sono consentiti previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.

#### **Articolo 5 – Accensione di fuochi e abbruciamenti**

1. All'interno del SIC-ZPS non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia all'art. 21, commi 4 e 6, e all'art. 23, comma 7, del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.
2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree del SIC-ZPS attrezzate a tale scopo.
3. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

#### **Articolo 6 – Emissioni sonore e luminose**

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC-ZPS deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
2. Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.
3. Nel SIC-ZPS non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.
4. L'Ente di Gestione può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.
5. L'Ente di Gestione incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso, in conformità alla L. R. 15/2005 e al R.R. 13/2006. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici.
6. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del SIC-ZPS nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8 del R.R. 13/2006.

#### **Articolo 7 – Campeggio e attendamento**

Nel territorio del SIC-ZPS caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario il campeggio e l'attendamento sono consentiti esclusivamente nelle aree attrezzate a tali fini.

#### **Articolo 8 – Abbandono di rifiuti**

Nel territorio del SIC-ZPS è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## **PARTE TERZA: TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO**

### **Articolo 9 – Attività venatoria**

1. L'attività venatoria è disciplinata da quanto previsto dal regolamento regionale 15/2008 e s.m.i.
2. L'Autorità di Gestione per ragioni motivate ed importanti connesse con la consistenza faunistica può proporre all'autorità competente, ai sensi dell'art.34 della L.R.27/98, modifiche al calendario annuale venatorio.

### **Articolo 10 – Tutela della fauna**

1. Nel territorio del SIC-ZPS non è consentito:
  - a) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Ente di Gestione;
  - b) prelevare, disturbare o danneggiare le specie faunistiche di cui all'Allegato II al presente regolamento ;
  - c) realizzare nuovi impianti eolici. Si rinvia a quanto previsto in materia dall'art. 17 del presente Regolamento;
  - d) realizzare nuovi impianti a fune permanenti. E' consentita la realizzazione di impianti già autorizzati; sono inoltre consentiti, previa positiva valutazione d'incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti;
  - e) l'arrampicata libera o attrezzata sulle pareti rocciose durante tutto l'anno, ad eccezione dei seguenti siti: Posta Capuana (ad eccezione della gola), Valle Palombara, Ripe Rosse. Sono fatte salve le operazioni connesse alla sicurezza pubblica e le disposizioni del "Regolamento per le attività di arrampicata nel Parco del Gargano" emanato dall'Ente Parco Nazionale del Gargano.
2. All'interno del SIC-ZPS l'attività speleologica è ammessa per fini di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione. E' vietato l'uso di lampade a carburo, sostituibili con lampade a led.
3. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.
4. Le chiudende vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. E' idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname di castagno rustico (diametro in testa da 8-10 cm) posti alla distanza di 3,00 m e infissi per almeno 60 cm, con quattro ordini di filo metallico plastificato;
5. Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.

6. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i corsi d'acqua, le rupi, i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche.

7. Sono ammissibili, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione:

- la cattura di vertebrati e invertebrati a scopo di ricerca scientifica, per attività didattiche o per esigenze gestionali;
- la cattura, con successivo rilascio, di animali a scopo di cura.
- la cattura degli uccelli per l'inanellamento svolto da personale autorizzato dall'ISPRA.

### **Articolo 11 – Tutela della flora**

1. Le specie vegetali protette presenti nel Sito sono quelle elencate nell'Allegato II e IV della Direttiva Habitat (43/92 CEE), nel Libro Rosso e nella Lista Rossa Regionale delle Piante d'Italia, nonché nell'elenco del Piano di Gestione dei SIC/ZPS del Comune di Manfredonia e nelle liste rosse IUCN degli studi di settore aggiornate periodicamente dalla Società Botanica Italiana.

2. Le specie vegetali protette presenti su superfici naturali di cui al comma 1 del presente articolo non devono essere danneggiate, estirpate o distrutte. Sono fatte salve le pratiche agricole agronomiche svolte sui terreni in coltivazione.

3. La flora spontanea protetta, di cui al comma 1, può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.

4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC-ZPS specie, ecotipi e varietà estranee al paesaggio. E' inoltre vietato introdurre elementi vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.

5. I divieti di cui al comma 4 si applicano sia alle piante complete sia alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi, ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi, ecc.

6. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del Sito è consentita la realizzazione di vivai *in situ* e la conservazione *ex situ* attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del Sito o sull'intero territorio regionale.

7. Sono escluse dai divieti di cui sopra al comma 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati, aree verdi urbane e parchi urbani.

### **Articolo 12 – Tutela degli habitat**

1. All'interno del SIC-ZPS non è consentito:

a) a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario. E' vietato cambiare la destinazione d'uso colturale delle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE;

b) effettuare il dissodamento delle pietre con successiva macinazione nelle aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale;

c) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga

rilasciata dall'autorità di gestione, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;

d) utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).

2. L'Ente di Gestione può incentivare o sospendere il pascolo negli habitat di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali.

3. L'accesso alle grotte costituenti habitat di rilievo comunitario che non siano ancora utilizzate per finalità turistiche è ammesso solo per esigenze di salvaguardia dell'ecosistema e della biodiversità.

4. Sono fatte salve le normali pratiche agricole sui suoli già in coltivazione e la manutenzione di giardini privati, di parchi urbani e di aree verdi urbane

## ***PARTE QUARTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE***

### ***Articolo 13 – Tutela del suolo***

1. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del SIC-ZPS fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.

2. All'interno del SIC-ZPS non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti, in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

3. L'Ente di Gestione promuove il ripristino dei terrazzamenti secondo gli usi locali, con muri di contenimento realizzati con pietrame a secco.

4. I movimenti terra relativi a opere o interventi da effettuarsi nel SIC-ZPS devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.

### ***Articolo 14 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale***

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del SIC-ZPS e l'innescare spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.

2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antiersivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie, ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate, ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate, ecc.

3. E' incentivato il recupero dei pascoli, habitat d'interesse comunitario, attraverso la conversione delle aree coltivate e l'incentivazione delle attività di pascolo ovino.

## ***PARTE QUINTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI***

### **Articolo 15 – Interventi su immobili**

1. Le aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, quali viali, percorsi interni, piazzali, aree parcheggio, ecc., possono essere pavimentate esclusivamente con materiali non impermeabilizzanti, quali la pietra calcarea a giunto aperto, il ghiaio, il manto erboso con rete autoportante, ecc. Non è consentito l'impiego di malte e/o altri leganti, tranne che nelle corsie comprese nelle stalle a stabulazione semi-libera.

2. I nuovi insediamenti produttivi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, da inserire nei relativi permessi a costruire e all'esercizio dell'attività:

- a) riutilizzare le acque di processo e/o raffreddamento degli impianti, compreso gli effluenti depurati e affinati;
- b) effettuare interventi di mascheramento dell'impianto di depurazione dei reflui industriali con opere di ingegneria naturalistica;
- c) intubazione delle acque meteoriche non trattate (acque di seconda pioggia) e loro convogliamento a valle del depuratore, in modo che possano andare a miscelarsi con le acque depurate favorendone una migliore accettabilità;
- d) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica in corrispondenza delle scarpate dei rilevati di terrazzamento, privilegiando l'utilizzo della pietra a vista inframezzata da piante erbacee/arbustive del luogo;
- e) ricostruzione della copertura arbustiva nelle zone libere dagli edifici e rinverdimento delle scarpate dei rilievi artificiali presenti nell'area in oggetto, con essenze autoctone certificate;
- f) riduzione dell'impatto legato al fenomeno dell'inquinamento luminoso mediante l'utilizzo di apparecchi di illuminazione che non disperdano le luci verso l'alto;
- g) evitare vetrate a vista;
- h) utilizzare rampicanti di specie autoctone certificate sulle superfici esposte;
- i) realizzare le recinzioni in muretto a secco;
- l) divieto di emungimento di acque dal sottosuolo.

3. In deroga al divieto di cui alla precedente lettera l) e fino alla realizzazione di una vasca di accumulo comunale quale fonte di approvvigionamento idrico, è consentito emungere acque dal sottosuolo, nei limiti dei quantitativi strettamente necessari al processo produttivo e agli usi civili.

### **Articolo 16 – Realizzazione di aree attrezzate**

Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC-ZPS, quali recinzioni, arredi, piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007.

### **Articolo 17 – Reti e impianti tecnologici**

1. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione dovranno preferibilmente essere interrate, quando sia accertato, con positiva valutazione di incidenza, che tale operazione non comporti significativi impatti per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 3.

2. E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici. E' ammessa la realizzazione di impianti:

- a) destinati esclusivamente all'autoconsumo;

- b) con potenza elettrica nominale fino a 40 kilowatt;
- c) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti;
- d) su aree industriali dismesse.

3. E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del Sito, di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del presente Regolamento, e il divieto è esteso ad un'area buffer di 200 metri dal perimetro del Sito. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 5 chilometri dal Sito è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie dell'avifauna di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.

#### ***Articolo 18 – Interventi e opere di carattere viario***

1. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale e le strade rurali. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC-ZPS, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.
3. Nelle aree del SIC-ZPS caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti.

### ***PARTE SESTA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE***

#### ***Articolo 19 – Sistemazioni agrarie tradizionali***

1. Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente di Gestione, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario del SIC-ZPS ad alta valenza ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.
2. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali del SIC-ZPS devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - a) i nuovi muretti a secco vanno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre calcaree locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti. Deve inoltre essere lasciata una fascia di rispetto lungo il muretto pari a circa 1 metro per le colture erbacee e 3 metri per le colture arboree. La manutenzione e/o il restauro dei muretti a secco esistenti deve avvenire secondo le tecniche costruttive sopra indicate, senza smantellare totalmente il manufatto, attraverso il ripristino delle parti in cattivo stato di conservazione;
  - b) la divisione di fondi può avvenire con muretti a secco realizzati con la tecnica descritta al punto a) o mediante la piantumazione o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Le recinzioni a rete sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. In ogni caso, le recinzioni



devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

c) nella realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura, la messa a dimora delle piante deve avvenire possibilmente tramite lo scavo di singole buche.

3. L'Ente di Gestione incentiva il mantenimento e il recupero degli abbeveratoi e delle cisterne. L'Ente promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Ente di Gestione e deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali. Per la realizzazione di pozze e stagni si deve prevedere l'impermeabilizzazione con materiali, quali pietra o strati di argilla (bentonite, ecc.) o in alternativa cemento misto a pietrisco tale da disgregarsi in un tempo utile alla formazione di un congruo strato di materiale di deposito. Al fine di agevolare l'uscita e l'entrata degli anfibi è opportuno realizzare, all'interno della vasca, una rampa di risalita in pietrame cementato, larga 20 cm e inclinata di 30°. Infine, per creare l'habitat idoneo per gli anfibi, è necessario mantenere a dimora un piccolo nucleo vegetale arboreo arbustivo intorno alle vasche.

#### **Articolo 20 – Immobili ad uso agricolo**

La costruzione di rustici annessi ad immobili ad uso agricolo va realizzata nel rispetto del carattere rurale-produttivo dell'area, comunque secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente. E' vietata la piantumazione di specie arboree e arbustive ornamentali o comunque estranee ai luoghi.

### **PARTE SETTIMA – ATTIVITA' ECONOMICHE**

#### **Articolo 21 – Attività agricole e zootecniche**

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni.

2. Nello svolgimento di attività agricole e zootecniche all'interno del SIC-ZPS non è consentito l'impiego di organismi geneticamente modificati.

3. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente di Gestione. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.

4. L'Autorità di Gestione incentiva l'abbandono delle pratiche di abbruciamento delle stoppie e la loro sostituzione con operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento.

5. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette, ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

6. La manutenzione della rete di sgrondo delle aziende operanti all'interno del SIC-ZPS va effettuata tra luglio e settembre.

7. Non è consentito estirpare nel SIC/ZPS o in zone a questo limitrofe, esemplari di *Quercus spp.* isolati o in gruppi, la vegetazione spontanea annessa a specchie e a muretti a secco e la vegetazione ripariale lungo fossi e/o canali.

8. Le aziende agricole produttrici di colture arboree, ortive ed erbacee e i tecnici operanti nel settore presenti nel SIC-ZPS sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dei Disciplinari Regionali di Produzione Integrata approvati con Determinazione del Dirigente del Settore Alimentazione 136 della Regione Puglia n. 152 dell'8 aprile 2008, pubblicata in BURP n. 71 del 5 maggio 2008 e s.m.i.

9. Nel SIC-ZPS l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde);
- b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti (uva da tavola e da vino), oliveti, orti.

L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

10. Vanno incentivate tecniche per il risparmio idrico e introduzione di colture a basso fabbisogno idrico e utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico sostenibili, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo.

### **Articolo 22 – Razze zootecniche autoctone**

Previa redazione di apposito disciplinare, l'Ente di gestione incentiva, anche attraverso la erogazione di premi alle aziende che vi aderiscano, l'allevamento di razze zootecniche autoctone regionali, tra cui:

- a) bovina podolica;
- b) cavallo murgese;
- c) pecora gentile di Puglia;
- d) capra garganica.

### **Articolo 23 – Gestione forestale**

1. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.

2. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo, fatti salvi interventi fitosanitari e per la sicurezza pubblica autorizzati dall'autorità di Gestione.

3. L'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco.

4. Nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori a 10 ettari. L'estensione della tagliata è determinata sommando all'area di taglio le superfici di bosco contigue:

- a. che siano state oggetto di taglio nelle 3 stagioni silvane precedenti, nel caso dei cedui;
- b. che siano state oggetto di taglio nelle 5 stagioni silvane, nel caso delle fustaie;
- c. che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa di incendi o di altre cause naturali o antropiche.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per "tagliata" si intende una superficie boschiva su cui sia effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione sono escluse le superfici forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti.

6. La pratica della martellata non è ammessa nel SIC-ZPS. Le piante da rilasciare negli interventi di utilizzo o di miglioramento boschivo devono essere individuate con un anello di vernice rossa indelebile, tracciato a circa 1,30 metri dal suolo; le piante devono essere

inoltre numerate progressivamente sul fusto. Per esse deve essere predisposto un piedilista di cavallettamento in cui sia indicato il diametro a 1,30 metri dal suolo, il numero progressivo e la specie.

7. I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco.

8. Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.

9. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno venti esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, da eseguirsi previo parere dell'Ente di Gestione.

10. Sono da riservare per ogni ettaro di superficie almeno 180 matricine del turno, di cui 1/3 di età multipla del turno. Le matricine possono essere tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo, calcolata con riferimento al turno minimo e contemporaneamente all'utilizzazione del resto del soprassuolo. Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, l'Ente di Gestione può prescrivere con provvedimento motivato il rinvio del taglio di tutte o di parte delle matricine presenti, anche se in numero superiore a quelle prescritte, ad un turno successivo. Il taglio di matricine di età multipla del turno può variare anche in misura non proporzionale, in base alla situazione strutturale del bosco e della stazione e al contesto dell'intervento. Quando non siano presenti matricine di età multipla del turno, dovranno rilasciarsi matricine del turno in numero maggiore. Nel caso di boschi o di circoscritte aree boscate da trattarsi con matricinatura intensiva, il numero massimo delle matricine da riservarsi può essere fino al triplo dei valori minimi indicati precedentemente; anche in questo caso, il numero delle matricine di età multipla del turno può variare anche in misura non proporzionale, in base alla situazione strutturale del bosco e della stazione.

11. L'Ente di Gestione può determinare entro il 30 giugno di ogni anno la superficie massima che per la successiva stagione silvana può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70% di scopertura del suolo. Rilevano a tal fine i tagli dei boschi cedui con rilascio di matricine e i tagli delle fustaie. La superficie massima ammissibile al taglio per anno silvano non può essere maggiore del rapporto tra superficie e turno minimo vigente per i vari tipi di boschi.

12. Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.

13. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 metri quadri, per le fustaie, e a 5000 metri quadri, per i cedui semplici o composti.

14. I viali tagliafuoco dovranno essere di "tipo verde attivo", con una limitata asportazione della biomassa arborea.

15. Nella realizzazione di piste forestali è da evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di erpicatura del terreno;

## **Articolo 24 – Attività estrattiva e mineraria**

Non è consentito aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 824 del 13 giugno 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 30 giugno 2006, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani attuativi (Piani di bacino) e fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva a fini naturalistici.

## **PARTE OTTAVA – ATTIVITA' DI FRUIZIONE**

### **Articolo 25 – Accesso**

1. L'accesso al Sito è libero salve le limitazioni previste dal presente regolamento.
2. L'Autorità di Gestione può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del Sito per particolari ragioni di tutela ambientale.
3. L'Ente Gestore si riserva la facoltà di vietare il transito su alcuni percorsi in determinati periodi, in particolare durante la stagione della nidificazione e della riproduzione di particolari entità animali e vegetali.

### **Articolo 26- Sentieristica e segnaletica**

1. La sentieristica e la segnaletica esistente, nonché la progettazione e la realizzazione di nuovi sentieri e segnali, dovranno adeguarsi a quanto disciplinato dalle normative nazionali e regionali in materia di escursionismo, in particolare alla L.R. 21/2003 "Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia" e alle conseguenti "Linee guida per la realizzazione dei sentieri della rete escursionistica pugliese".

## **PARTE NONA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA**

### **Articolo 27 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza**

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni al SIC-ZPS, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al D.P.R. 357/97, 120/2003 e s.m.i.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza appropriata (ai sensi della D.G.R. n. 304/2006) i progetti relativi alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito.
3. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione del SIC-ZPS contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

### **Articolo 28 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza**

1. Non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.

2. I seguenti interventi, in quanto coerenti con il presente piano di gestione, non determinano degrado e perturbazione degli habitat e degli habitat di specie per cui si ritiene espletata in maniera favorevole la procedura di valutazione di incidenza:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, se conformi a quanto previsto dal presente Regolamento;
- b) miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive di immobili;
- c) recupero e riutilizzo delle acque a servizio degli edifici esistenti che non producano volumetrie aggiuntive;
- d) manutenzione ordinaria di infrastrutture viarie, di strade agro-forestali e di sentieri e mulattiere, se conformi a quanto previsto dall'art. 23 del presente Regolamento;
- e) installazione di nuove recinzioni per la delimitazione dei fondi agrari e di manutenzione ordinaria e straordinaria di recinzioni esistenti, se conformi alle prescrizioni del presente Regolamento;
- f) manutenzione e recupero di punti d'acqua, se conformi alle prescrizioni di cui all'art. 19, comma 3, del presente Regolamento;

3. Copia del progetto definitivo, dei piani e degli interventi previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, dovrà comunque essere trasmessa all'Autorità di gestione.

## **PARTE DECIMA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI**

### **Articolo 29 – Attività di sorveglianza**

1. Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie di cui alla L.R. 10/2003 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (n. 157/92).

### **Articolo 30 – Sanzioni**

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Autorità di Gestione, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.

2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.

3. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Autorità di gestione è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,82 ad euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dal legale rappresentante dell'Autorità di gestione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Le somme rimosse dall'Autorità di Gestione ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat del SIC-ZPS.